

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1023-C)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1969*

*modificato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1970*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1970*

**d'iniziativa dei deputati GIOMO (n. 1317); CATTANEO PETRINI Giannina (n. 1815); SIMONACCI (n. 1981)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 ottobre 1970*

---

**Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1970**

---

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa

---

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione che dobbiamo affrontare sul disegno di legge costituisce, voglio sperarlo, uno degli ultimi atti di una lunga, complessa ed intricata vicenda che ricorda quelle di alcuni romanzi del secolo scorso.

Prima di rievocarla nei suoi particolari, mi sia consentito di esprimere, a titolo personale ed a nome della Commissione finanze e tesoro, il disagio e l'imbarazzo che abbiamo dovuto superare per giungere a quella che ci è sembrata la soluzione più opportuna da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Queste sensazioni si collegano alla anomalia che si è venuta a creare ad Assisi in relazione all'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, intorno alla quale, fra l'altro, è sorta negli ultimi tempi una campagna di stampa, in cui non è facile distinguere quanto sia dovuto all'obiettivo esigenza di informazione della pubblica opinione e quanto invece sia da ricondurre a precisi interessi, che si nascondono magari dietro ragioni ideali ma che, in realtà, si riducono a puro tornaconto di privati. In questo « pasticciaccio », la Commissione è riuscita a superare l'imbarazzo e il disagio cui ho accennato avendo di mira soprattutto l'interesse pubblico e con la volontà di giungere ad una soluzione che tutelasse tale interesse.

Ciò premesso, ecco, il più succintamente possibile le tappe di questa intricata vicenda.

Nel lontano 1957, la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato approvava, in sede deliberante, e dopo che la Camera dei deputati aveva fatto altrettanto, un disegno di legge dal titolo « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico ». Il disegno di legge partiva da una proposta dei deputati Ermini e Jervolino, i quali, muovendo dalla giustificata esigenza di tutelare il patrimonio artistico e monumentale di Assisi si preoccupavano del restauro dei monumenti e dello sviluppo economico della città che essi, altrettanto giustamente, ritenevano non potesse fondarsi esclusivamente sul turismo. Da

qui la proposta di favorire la costituzione di una zona in cui trasferire imprese artigiane o industriali in quell'epoca operanti nel centro storico di Assisi (si da non deturparne le caratteristiche), zona nella quale avrebbero dovuto insediarsi anche nuove imprese, richiamate nella zona da misure di incentivazione, attuate con agevolazioni fiscali che giova distesamente ricordare: « Art. 14. — Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

Art. 15. — Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo ».

È interessante, poichè dobbiamo occuparci di un problema di interpretazione, soffermarsi per un momento sui lavori preparatori che condussero alla approvazione della legge. Il dibattito, tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato, si accentrò in modo quasi esclusivo sulle finalità preminenti della legge, quelle cioè di favorire la conservazione dei caratteri peculiari della città di Assisi e il conseguente tipo di sviluppo economico. L'aspetto tributario del provvedimento passò sostanzialmente inosservato. Non si può tuttavia dimenticare, sotto quest'ultimo profilo, che sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, i rappresentanti del Governo sottoli-

nearono l'eccezionalità della norma e il contrasto di essa con la tendenza dello stesso Governo a limitare e contenere le agevolazioni tributarie (si veda l'intervento del sottosegretario per le finanze Bozzi nella seduta del 5 aprile 1957 presso la Commissione speciale della Camera dei deputati incaricata di esaminare il disegno di legge per Assisi). Inoltre, nella seduta conclusiva della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica (26 settembre 1957) il sottosegretario per le finanze Piola ebbe a dichiarare che, pur accettando il Governo di mantenere l'iniziale testo delle norme fiscali, i privilegi da esse introdotti non erano « di grande entità » e potevano essere accettati soltanto come « norme di carattere eccezionalissimo ». Inoltre, i pur scarsi accenni fatti da diversi oratori alle norme fiscali nel corso della discussione sono univoci nel senso di collegare rigorosamente le agevolazioni tributarie con le finalità generali della legge, che non erano certo quelle di favorire uno sviluppo industriale generalizzato, quale si sarebbe potuto verificare se fossero state concesse agevolazioni fiscali di rilevante portata economica.

Fatto questo breve cenno ai lavori preparatori, passiamo ad esaminare le successive vicende dell'applicazione della legge speciale su Assisi.

Occorre anzitutto ricordare come la disposizione relativa alla delimitazione delle zone di sviluppo industriale prevista dall'articolo 14 sia rimasta sostanzialmente inattuata ma che, nonostante ciò, alcune imprese si siano egualmente impiantate o trasferite nel territorio di Assisi. E vedremo successivamente i motivi, forse non del tutto casuali, per cui le maggiori di queste imprese appartengono a particolari settori industriali. Avviatasi concretamente la loro produzione, si pose ben presto il problema della interpretazione delle norme fiscali disposte dalla legge speciale; il problema fu sollevato inizialmente a proposito dell'imposta generale sull'entrata. Era o non era tale imposta compresa nella esenzione prevista dalla legge n. 976 del 1957? Fino al 1962 la questione era pacifica; l'esenzione, come altre concesse con finalità di incentivazione ad altre zone depresse della penisola, appariva limitata

alle sole imposte dirette sui redditi industriali o artigiani prodotti dalle imprese. Nel 1963, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria concesse l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sulla entrata per i macchinari acquistati dalle imprese. Nello stesso senso, la circolare numero 13 del 9 febbraio 1963 del Ministero delle finanze incluse nella esenzione anche l'imposta di conguaglio per gli acquisti effettuati all'estero sia per i beni destinati alla installazione delle imprese sia per le materie prime e per le merci adibite all'esercizio dell'attività delle stesse imprese assisiati. La sola limitazione che veniva posta anche in questa interpretazione — che pure è quella più ampia tra le diverse che si sono succedute nel tempo da parte dello stesso Ministero delle finanze — era la rispondenza quantitativa tra gli acquisti effettuati e la capacità produttiva delle aziende interessate. Si tratta di una precisazione assai importante, in quanto, con essa, l'Amministrazione pur riconoscendo, sostanzialmente, l'esistenza di una zona di privilegio tributario generalizzato, poneva il collegamento, che chiaramente era stato voluto dal legislatore, tra le agevolazioni tributarie e lo sviluppo economico della zona di Assisi. Nello stesso tempo, tale precisazione rispondeva al principio generale della fissazione di un contingente, sia pure elastico, che si ritrova in tutti i casi in cui, come per Gorizia, ad esempio, nella legislazione italiana (ed anche in quelle straniere) sono concesse esenzioni dalle imposte indirette e doganali.

Con successiva circolare del 14 agosto 1964, numero 44, il Ministero delle finanze, ritornando sul problema dell'inserimento nella esenzione dell'imposta generale sull'entrata, revocava la ricordata circolare del 1963, argomentando che l'esenzione stessa doveva essere considerata nel sistema generale degli incentivi tributari e che non si poteva comprendere l'imposta generale sull'entrata nell'agevolazione, dato che il meccanismo della rivalsa o la traslazione avrebbero finito per estendere l'agevolazione a persone e a territori assolutamente estranei a quelli previsti dalla legge speciale per Assisi, e, quindi, per contrastare con le finalità prece-

dentemente sottolineate, che il legislatore si era proposto di perseguire (argomentazione che si applicava anche ai tributi doganali). Di fronte a questo cambiamento di atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria, mutamento che peraltro appare sufficientemente fondato e che, sostanzialmente, prende le mosse dalla impossibilità di controllare il rispetto delle elastiche limitazioni quantitative già introdotte con la circolare del 1963, la reazione degli interessati fu ovviamente quella di resistere, ricorrendo alla magistratura, con il chiaro intento di veder confermati i dubbi interpretativi che essi stessi avevano contribuito a creare con le loro richieste all'Amministrazione finanziaria. In particolare, una causa intentata nel 1964 dalla Società per azioni Biscotti Colussi contro l'Amministrazione dello Stato sul solo, ma decisivo, punto dell'inserimento dell'imposta generale sull'entrata tra i tributi da comprendere nell'esenzione è giunta a conclusione il 9 gennaio 1969, dopo aver superato, con alterne vicende, tutti i gradi della giurisdizione. In questa lunga controversia, la Magistratura ha tenuto atteggiamenti discordanti: mentre il tribunale di Perugia dava ragione alla Società Colussi, la Corte di appello rovesciava il giudicato e la Cassazione tornava nuovamente a dar ragione al contribuente, con un giudizio che veniva poi confermato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma. Troppo lungo sarebbe, anche se assai istruttivo, addentrarsi in un minuzioso esame delle diverse sentenze: basti qui accennare che le sentenze favorevoli alla Società Colussi, e quindi fondate sulla interpretazione della legge che consentiva l'inserimento dell'imposta generale sull'entrata tra le imposte che non debbono corrispondersi da parte dei soggetti operanti nella zona industriale di Assisi, si fondano sulla dizione letterale dell'articolo 15, ed in particolare sull'espressione « esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale ».

Sarebbe vano negare la forza dell'argomentazione letterale, ma è invece giusto rilevare il completo distacco della norma fiscale in questione dal contesto normativo di tutta la legge speciale per Assisi. La ri-

prova di questo atteggiamento, ispirato a criteri formalistici, che tanto peso hanno anche nel mondo giuridico, la si ritrova esaminando la sola sentenza favorevole alla Amministrazione finanziaria, quella della Corte di appello di Perugia nella quale l'argomento della necessità di un inserimento della agevolazione fiscale nel contesto di tutta la legge speciale è soltanto accennato senza essere minimamente approfondito. Infatti, la conclusione favorevole alla Amministrazione finanziaria raggiunta dalla Corte di appello di Perugia si fonda soprattutto sulla legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata e sulle caratteristiche peculiari di questa forma di imposizione: argomento, questo, tutt'altro che irrilevante ed adeguatamente sviscerato nella citata sentenza, ma di peso decisamente inferiore a quello sopra ricordato. È nella stessa sentenza tra l'altro che si riscontra la completa svalutazione dei lavori preparatori della legge, che viene poi ripetuta nelle due sentenze successive, quella della Cassazione e quella della Corte di appello di Roma, per le quali argomento decisivo era quello letterale.

Questo l'aspetto giudiziario della intricata vicenda: aspetto indubabilmente di importanza fondamentale, il cui esito modificava radicalmente le posizioni dei contribuenti, ma certamente non in misura tale da giustificare quanto si è venuto verificando ad Assisi negli ultimi anni.

Con il deposito della sentenza della Corte di cassazione, avvenuto il 10 aprile 1968, la Amministrazione finanziaria veniva a trovarsi nella necessità di seguire la costante prassi di adeguarsi alla pronunzia della suprema Corte anche se questa, *stricto jure*, aveva valore cogente soltanto per il caso che formava oggetto della decisione. Il problema di tale adeguamento doveva fondarsi sulla massima che la esenzione si riferiva a tutte le imposte dirette e indirette: si apriva così una larga falla di cui vedremo in seguito le dimensioni. Infatti, sebbene la Cassazione si fosse occupata soltanto dell'imposta generale sull'entrata, l'Amministrazione finanziaria, sempre su ricorso degli interessati, doveva tener conto anche delle imposte doganali che, nel frattempo, per una serie di

prodotti, erano state sostituite dai prelievi introdotti in conseguenza dell'avvio della politica agricola comune dei Paesi della Comunità economica europea, nonché delle imposte erariali di consumo (voce questa da tener presente, in quanto legata alla torrefazione del caffè sulla quale si scatenerà, come si vedrà, una speculazione se possibile ancora più massiccia di quella delle altre industrie alimentari di Assisi). L'Amministrazione finanziaria introduceva quindi, in attesa del giudizio della Corte d'appello di rinvio, la procedura del dazio sospeso per le società Colussi e Zoovit nonché per la torrefazione Equador. Nel maggio del 1968 si iniziò quindi una massiccia importazione di prodotti col sistema del dazio sospeso accompagnato, ben inteso, da fideiussione bancaria, evidentemente del tutto sproporzionata alla capacità produttiva degli impianti e tale, quindi, da assumere, se così si può dire, la veste di vero e proprio contrabbando legalizzato, al punto che, nel novembre del 1968, il Ministro delle finanze revocò la concessione del dazio sospeso, salvo che per le merci che si trovavano in viaggio alla data del provvedimento (22 novembre 1968).

Il 3 gennaio 1969 fu depositata la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la massima della Cassazione: conseguentemente, il Ministro delle finanze decise la concessione della esenzione per le imposte indirette, (imposta generale sull'entrata e relativa imposta di conguaglio per le imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo) escludendo però dalla esenzione sia i dazi della tariffa esterna comune, sia i prelievi intracomunitari. Queste disposizioni favorivano in maniera notevole i torrefattori di caffè, per i quali la differenza di costo costituiva un vantaggio attorno alle 600 lire al chilogrammo. Viceversa, essendo esclusi dalla concessione ricordata i prelievi, le società Colussi e Zoovit non traevano sostanziali vantaggi dalla nuova interpretazione e rinnovarono le loro sollecitazioni per ottenere il dazio sospeso: sforzo chiaramente destinato a fallire, anche se non completamente, in quanto le interessate ottennero l'estensione del sistema della sospensione per le merci già ordinate prima

del 22 novembre 1968. Comunque, dal dicembre 1969, queste società adempiono agli obblighi doganali, mentre fino all'aprile 1970 non si è potuto introdurre il dazio sospeso per le importazioni di caffè e per l'imposta erariale di consumo. Da queste vicende, risultano i seguenti dati:

a) per i torrefattori di caffè:

esenzioni accordate: 5.515.000.000 circa;  
daziati sospesi dal 4 maggio al 10 ottobre 1970: 2.500.000.000 circa;

b) per le ditte Colussi e Zoovit:

daziati sospesi dal 5 maggio all'11 novembre 1969: 6.698.000.000 circa (prelievi), 1.527.000.000 circa (imposta generale sull'entrata, eccetera);

importazioni definitive (per le quali i contribuenti hanno diffidato l'Amministrazione alla restituzione; si tratta quindi di introiti contestati): 3.298.000.000 circa.

Si tratta di una somma superiore ai 19 miliardi di lire: cifra, che, senza dubbio alcuno, dimostra la rilevanza di questa oasi fiscale.

Ma l'importanza della questione di Assisi non si esaurisce certo nella dimensione tributaria. È evidente che una falla del genere nel sistema doganale e in quello impositivo italiano determinava una serie di distorsioni alla concorrenza nei settori interessati, per cui le esenzioni fiscali della legge speciale di Assisi venivano a perdere il loro carattere agevolativo specifico per acquisire quello di un ingiustificato privilegio di alcuni operatori economici rispetto agli altri operanti nello stesso settore.

Ed è a questo punto che sopravviene l'intervento parlamentare. Ad un anno dal deposito della sentenza della Cassazione, il 9 aprile 1969, veniva presentata dall'onorevole deputato Giomo la proposta di legge oggi al nostro esame per l'interpretazione autentica della legge n. 976 del 1957, seguita da altre proposte di iniziativa della onorevole deputato Cattanio Petrini Giannina e dell'onorevole deputato Simonacci. Le tre proposte di legge venivano unificate dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati

in un testo, approvato con l'avviso contrario del Governo che è sostanzialmente identico a quello approvato nuovamente in seconda lettura dalla stessa Commissione ed allegato alla relazione, al quale peraltro era aggiunto che la mancanza di effetto retroattivo della legge interpretativa si estendeva anche « ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relative sovrimposte ».

Il 5 febbraio 1970, tale disegno di legge era modificato dalla 5ª Commissione del Senato secondo il testo che è riproposto ora alla vostra approvazione. Nuovo esame da parte della 6ª Commissione della Camera dei deputati e ritorno al testo precedentemente ricordato, salvo, come si è detto, il riferimento ai dazi e ai prelievi comunitari. Inoltre, sempre nella stessa occasione (8 ottobre 1970) la 6ª Commissione della Camera introduceva un articolo 3 che escludeva il rimborso dei tributi comunque pagati dai soggetti ammessi alla agevolazione.

È dunque sorta una divergenza tra le Camere sul modo di uscire dalla delicata situazione. Il punto fondamentale del disparere è sostanzialmente uno: quello di dare o meno al disegno di legge il carattere di interpretazione autentica della legge numero 976 del 1957. È infatti da escludere che una norma di interpretazione autentica non abbia effetto retroattivo (anche se, nella prima versione approvata dalla Camera dei deputati, si assisteva proprio a questa contraddizione in termini). Ma la divergenza, anche se ridotta nella sua sostanza logica a questi termini, è ben altro che un contrasto teorico-giuridico. Infatti, dalla retroattività o meno dell'attuale provvedimento dipende la sorte di quei 19 miliardi dei quali abbiamo fornito sopra la ripartizione: se l'attuale provvedimento è di interpretazione autentica e tende a riportare l'agevolazione inizialmente concessa nell'ambito generale del sistema di incentivazione italiana, del quale sussistono non pochi esempi nella legislazione per il Mezzogiorno e per le aree depresse, quei miliardi torneranno, come devono tornare, all'erario; se, invece, si esclude l'effetto retroattivo gli alimentaristi ed i

torrefattori di Assisi potranno tranquillamente incamerare quella somma.

Il nocciolo della questione è tutto qui. Non si può infatti affermare, come avviene in questi giorni sulla stampa e come anche è avvenuto in Parlamento, sia alla Camera dei deputati che al Senato, che il problema fondamentale sia quello di por fine comunque alla situazione attuale: oggi, l'Amministrazione finanziaria tiene completamente sotto controllo, o attraverso l'effettivo pagamento dei tributi o attraverso il daziato sospeso, l'intero andamento del « commercio estero » assiate. D'altro canto, non si deve dimenticare, sempre a questo proposito, che in ogni caso l'esenzione prevista dalla legge speciale del 1957 scadrà nell'ormai prossimo 1972 e che, per il futuro, dato anche il rumore sorto attorno alla questione, non è prevedibile si possano avviare ulteriori iniziative del tipo di quelle sin qui descritte.

Impostato così il problema, la 5ª Commissione dopo appassionati dibattiti svoltisi sia in prima sia in seconda lettura, ripropone oggi all'Assemblea il proprio testo, che si sostanzia in una effettiva interpretazione autentica della legge del 1957, con conseguente efficacia retroattiva, rifiutando così di accordare la sanatoria generale ad una delle speculazioni più spregiudicate compiute in questo dopoguerra.

Dalle argomentazioni svolte nel corso della relazione risulta già sufficientemente motivata l'interpretazione della legge originaria ed in particolare della norma contenuta nell'articolo 15, inserita nel contesto dell'intero provvedimento, in base alla quale, nonostante la larghezza letterale della dizione usata dal legislatore, l'esenzione deve intendersi limitata alle imposte dirette. Con ciò non ci si vuole minimamente addentrare nella questione logica del carattere sostanzialmente innovativo di qualsiasi interpretazione delle norme giuridiche: ma se mai vi fu bisogno di una interpretazione autentica, questo è il caso. Che quella sostenuta dalla Commissione sia la soluzione giusta è confermato dallo sviluppo assunto dalla questione di Assisi, successivamente alla emanazione della legge speciale: è assolutamente impossibile che il legislatore, sia pure inteso nel senso di entità

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

astratta quale lo configura la più moderna dottrina giuridica, abbia voluto tutte le conseguenze che si sono in seguito verificate e che, invece, secondo la formalistica interpretazione letterale, rientrerebbero nelle finalità della legge. Infatti, e su questo argomento tornerò in seguito, il tipo di sviluppo che si è verificato ad Assisi in conseguenza delle operazioni compiute sulla base della agevolazione fiscale estensivamente intesa non è certo quello che ci si può attendere dalle ordinarie norme di incentivazione, tra le quali rientra indubbiamente anche la legge speciale per Assisi.

Si è affermato anche che il dare valore retroattivo alla interpretazione che, come tale, avrebbe sempre e necessariamente un contenuto innovativo, comporterebbe l'introduzione di una norma tributaria retroattiva, che sarebbe di per sé incostituzionale. Ma, a prescindere dal fatto che le questioni sulla costituzionalità sono di pertinenza della Corte costituzionale, non si può dimenticare che la stessa Corte costituzionale ha affermato (sentenza numero 45 del 1964 richiamata dalla sentenza numero 44 del 1966) che la legge tributaria retroattiva è incostituzionale soltanto quando « abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva ». Non è certo questo il caso degli imprenditori di Assisi, che non possono certamente atteggiarsi a vittime della effettivamente infelice formulazione letterale della legge, dal momento che essi stessi sono alla base delle sue vicissitudini interpretative.

Non è quindi a preoccupazioni giuridico-formali che il Senato deve richiamarsi nel valutare il testo che è stato proposto dalla Commissione finanze e tesoro; deve bensì riflettere su elementi sostanziali legati alla situazione reale di Assisi. Ed è proprio su questo aspetto che si è soffermata in prevalenza la 5ª Commissione. Nel corso del dibattito è emersa la parola « sfida » portata dagli imprenditori di Assisi al Parlamento e a tutti gli organi pubblici. Questa parola non deve essere considerata come frutto di una esagerazione polemica: lo dimostra la campagna di stampa alla quale si è accennato all'inizio e che è continuata nei giorni immediatamente precedenti alla discussione

in 5ª Commissione. Questa campagna costituisce, a sua volta, il sintomo di una effettiva situazione di disagio sulla quale peraltro non si deve dimenticare che operano gli interessati ad una determinata soluzione della vicenda. È certo che la situazione economica di Assisi, e dell'Umbria in generale, non è delle più floride: sulla base di questa realtà, non si può attribuire un intendimento diversivo, o comunque favorevole a soluzioni non conformi all'interesse pubblico nel senso di concedere una sanatoria generalizzata agli speculatori, a chi sottolinea con preoccupazione l'esigenza di mantenere il lavoro ai 1.750 dipendenti occupati dalle industrie di Assisi.

Questo livello di occupazione è assicurato in misura prevalente dalle due società del settore alimentare, che sono state tra le protagoniste della speculazione (gli altri protagonisti, i torrefattori di caffè, hanno uno scarso rilievo ai fini dell'occupazione anche se, visti i quantitativi da essi importati, i loro impianti dovrebbero funzionare ventiquattro ore su ventiquattro), ma non si devono dimenticare le altre piccole imprese industriali e artigianali, le quali, si sono avvalse delle agevolazioni contenute nella legge speciale. Esse hanno certamente goduto della esenzione dalle imposte dirette, e anche, per i limitati periodi in cui ciò è stato possibile, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalle altre imposte indirette: ma non hanno ottenuto vantaggi minimamente comparabili a quelli degli alimentaristi e dei torrefattori. In ogni caso, anche per queste imprese, l'interpretazione autentica dovrà retroagire e nella misura in cui essi hanno beneficiato della esenzione, estensivamente intesa, dovranno corrispondere i tributi. Ma in questo caso le preoccupazioni sul livello di occupazione e sull'economia di Assisi meritano certamente di trovare la considerazione del legislatore e in questo senso si è verificato in Commissione un sostanziale consenso, condiviso anche dal Ministro delle finanze, per individuare gli strumenti tecnici che consentano, attraverso una adeguata formulazione del disegno di legge all'esame, di soddisfare a tale sostanziale esigenza.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò, peraltro, non esaurisce le preoccupazioni riguardanti il livello di occupazione, dato che, nel quadro di quella « sfida » alla quale abbiamo accennato, taluni industriali hanno dichiarato che dovranno chiudere i propri stabilimenti, che occupano circa 600 dipendenti, nel caso in cui venisse approvata la legge con effetto retroattivo. È evidente che si tratta di una dichiarazione volta ad esercitare influenza sulle decisioni del Parlamento, azione non ammissibile tanto più che essa riguarderebbe anche le partite di imposta sospese a titolo di prelievo comunitario (partite che, in ogni caso, lo Stato italiano, dovrebbe soddisfare versando i relativi importi alla Comunità Economica Europea in adempimento dei propri obblighi internazionali, per cui, nel caso in cui intervenisse l'approvazione definitiva del primo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, lo Stato non solo non ricupererebbe le somme dovute dagli imprenditori, ma, per la parte attinente ai prelievi, dovrebbe anche versare le stesse somme alla Comunità). Questa pressione deve essere respinta: ma non sarebbe giusto che dalla riaffermazione di un evidente diritto dello Stato fosse compromessa l'occupazione di lavoratori che nella vicenda non hanno alcuna responsabilità. Questa esigenza è stata sottolineata con

particolare vivacità da taluni settori, ma è stata sostanzialmente condivisa da tutta la Commissione la quale, del resto, già nella prima approvazione del provvedimento aveva approvato un ordine del giorno (accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo) nel quale si chiedeva la difesa del livello di occupazione ad Assisi. Il Ministro delle finanze si è impegnato a promuovere i necessari contatti affinché possa assumere un impegno politico preciso in merito, anche attraverso l'intervento delle partecipazioni statali.

\* \* \*

Ritengo, onorevoli senatori, di aver sufficientemente esposto i dati del problema. La Commissione finanze e tesoro, confortata dall'assenso del Governo, ritiene che il testo proposto costituisca la sola via possibile per risolvere l'intricata questione di Assisi in un modo conforme all'interesse pubblico e tale anche da riaffermare la certezza del diritto nell'intricata vicenda. È in questa convinzione che mi onoro di invitarvi ad approvare il disegno di legge ed altresì a tener conto delle esigenze di natura sociale ed economica che ho prospettato.

MARTINELLI, *relatore*



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

**Art. 2.**

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovraimposte.

**Art. 3.**

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

**soppresso;**

3) *identico.*

**Art. 2.**

Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.